

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 1

48° anno

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

4 gennaio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2005/C 1/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2005/C 1/02	Tassi di cambio dell'euro .....	2
2005/C 1/03	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci) .....	3
2005/C 1/04	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India .....	5
2005/C 1/05	Giorni festivi per l'anno 2005 .....	7

IT

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

3 gennaio 2005

(2005/C 1/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3507	LVL	lats lettони	0,6964
JPY	yen giapponesi	138,84	MTL	lire maltesi	0,4343
DKK	corone danesi	7,4371	PLN	zloty polacchi	4,0774
GBP	sterline inglesi	0,70725	ROL	leu rumeni	39 230
SEK	corone svedesi	8,9758	SIT	tolar sloveni	239,78
CHF	franchi svizzeri	1,5444	SKK	corone slovacche	38,655
ISK	corone islandesi	83,39	TRY	lire turche	1,8150
NOK	corone norvegesi	8,2135	AUD	dollari australiani	1,7329
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,6278
CYP	sterline cipriote	0,5800	HKD	dollari di Hong Kong	10,5055
CZK	corone ceche	30,361	NZD	dollari neozelandesi	1,8877
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,2113
HUF	fiorini ungheresi	245,58	KRW	won sudcoreani	1 402,16
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,5893

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>  
del 31 dicembre 2004**

(2005/C 1/02)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3621	LVL	lats lettoni	0,6979
JPY	yen giapponesi	139,65	MTL	lire maltesi	0,4343
DKK	corone danesi	7,4388	PLN	zloty polacchi	4,0845
GBP	sterline inglesi	0,70505	ROL	leu rumeni	39 390
SEK	corone svedesi	9,0206	SIT	tolar sloveni	239,76
CHF	franchi svizzeri	1,5429	SKK	corone slovacche	38,745
ISK	corone islandesi	83,60	TRL	lire turche	1 836 200
NOK	corone norvegesi	8,2365	AUD	dollari australiani	1,7459
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,6416
CYP	sterline cipriote	0,5800	HKD	dollari di Hong Kong	10,5881
CZK	corone ceche	30,464	NZD	dollari neozelandesi	1,8871
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,2262
HUF	fiorini ungheresi	245,97	KRW	won sudcoreani	1 410,05
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,6897

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)****(Classificazione delle merci)**

(2005/C 1/03)

**Note esplicative adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>**

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» <sup>(3)</sup> sono modificate come segue:

A pagina 339 è inserito il testo seguente

**«8713 Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione**

**8713 90 00 Altri**

I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perchè hanno:

- una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce,
- una larghezza massima di 80 cm,
- due serie di ruote aderenti al terreno,
- caratteristiche speciali per alleviare la disabilità (per esempio, poggiapiedi per le gambe).

Questi veicoli possono essere muniti di:

- una serie supplementare di ruote (antiribaltamento),
- sterzo e altri comandi (per esempio, una leva di comando) di facile utilizzo; questi comandi sono collegati di solito ad uno dei braccioli e non si presentano mai come piantone dello sterzo separato, regolabile.

Questa sottovoce comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili. Essi possono presentarsi nella seguente forma:



<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.

Tuttavia, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Essi possono presentarsi nella seguente forma e sono classificati alla voce 8703:



»

---

## Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India

(2005/C 1/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio<sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»).

### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (i «richiedenti»).

### 2. Prodotto

Il prodotto in esame è costituito dai fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («prodotto in questione»), normalmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

### 3. Misure in vigore

Le misure antidumping attualmente in vigore sono dazi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio<sup>(2)</sup> sulle importazioni di fogli di PET originari, fra l'altro, dell'India, e impegni accettati dalla decisione 2001/645/CE della Commissione<sup>(3)</sup>.

### 4. Motivazione del riesame

I richiedenti hanno fornito informazioni secondo cui, per quanto riguarda le importazioni di fogli di PET provenienti dai cinque produttori esportatori indiani dai quali sono stati accettati impegni con la decisione 2001/645/CE della Commissione, il livello delle misure non è più sufficiente per controbilanciare il dumping e il relativo pregiudizio.

In base al confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità praticati dai citati produttori esportatori e i prezzi sul mercato interno e il valore normale costruito, i richiedenti asseriscono che i margini di dumping calcolati sarebbero superiori a quelli rilevati nel corso della precedente inchiesta conclusasi con l'imposizione delle misure in vigore.

Dato l'elevato livello di cooperazione da parte degli esportatori durante l'inchiesta conclusasi con l'imposizione delle misure in vigore, il dazio residuo è stato fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori che hanno collaborato<sup>(4)</sup>. Dato che tali produttori saranno tutti oggetto di un'inchiesta sulla base del presente avviso o lo sono attualmente<sup>(5)</sup> e dato che una gran parte di esportazioni dall'India all'UE del prodotto in questione sono effettuate da tali aziende, la Commissione ritiene opportuno esaminare anche se occorre modificare l'aliquota del dazio residuo.

### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitato ai cinque produttori esportatori indiani dai quali sono stati accettati impegni e al livello del dazio residuo.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, eliminare o modificare il livello delle misure in vigore.

#### a) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori indiani e alle autorità indiane. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a) del presente avviso.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b) del presente avviso.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1

<sup>(3)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1676/2001, considerando 77.

<sup>(5)</sup> Avviso 2004/C 43/11 della Commissione (GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14).

## 6. Termini

### a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

### b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

## 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma

riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»<sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2) del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (+32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877

## 8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato.

---

<sup>(1)</sup> Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. È protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

**GIORNI FESTIVI PER L'ANNO 2005**

(2005/C 1/05)

**COMMISSIONE****Bruxelles/Lussemburgo**

24 marzo	Giovedì Santo
25 marzo	Venerdì Santo
28 marzo	Lunedì dell'Angelo
5 maggio	Giovedì, Ascensione
6 maggio	Venerdì, Giorno successivo all'Ascensione
9 maggio	Lunedì, Anniversario della dichiarazione del Presidente SCHUMAN nel 1950
16 maggio	Lunedì di Pentecoste
21 luglio	Giovedì, Festa nazionale del Belgio
15 agosto	Lunedì, Assunzione
31 ottobre	Lunedì, vigilia di Ognissanti
1 novembre	Martedì, Ognissanti
2 novembre	Mercoledì, Commemorazione dei defunti
26 dicembre al	Lunedì
30 dicembre	Venerdì

} 5 giorni, Natale e Capodanno

TOTALE: 17 giorni

LUSSEMBURGO: stessi giorni di Bruxelles, salvo giovedì 21 luglio che viene sostituito con giovedì 23 giugno, festa nazionale del Lussemburgo.

La Commissione si riserva il diritto di modificare le presenti disposizioni qualora esigenze di servizio dovessero renderlo necessario.

---